

Regione Piemonte

Provincia di Biella

PIANO REGOLATORE GENERALE DI COMUNITA' MONTANA

COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL CERVO LA BÜRSCH
(ex COMUNITÀ MONTANA DELLA BASSA VALLE CERVO)

Comune di TERNENGO

VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C.M. AL P.A.I

L.R. n° 56 / 77 e s.m.i.- art.31 bis e ter

PROGETTO PRELIMINARE

elaborato

VS.b1

FASCICOLO INTEGRATIVO DELLE NTA TITOLO IV° - VINCOLI

relativo al solo territorio del comune di TERNENGO

ADOTTATO CON D.C.C. N° IN DATA

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

data della stesura: Settembre 2012

progettazione:

architetto PAOLA ROMANO
Strada delle betulle n° 9
BIELLA

geologo BRUNELLO MAFFEO
STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO
Salita di Riva 3, Biella

TITOLO IV° - VINCOLI

Art. 4.0.1 - Generalità

Per vincoli si intendono le limitazioni o le subordinazioni che condizionano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia di parti del territorio, per necessità di tutela geologica, di salvaguardia di valori storico-ambientali, per la protezione di infrastrutture, nonché per particolari competenze legislative, e controlli sulla modificazione dell'uso del suolo in funzione dell'interesse pubblico e/o della tutela della pubblica incolumità.

CAPO 1° - VINCOLI DI NATURA GEOLOGICA ED IDRAULICA

Si intendono richiamate tutte le prescrizioni riportate nell'elaborato geologico IG.9 - Relazione aree di nuovo intervento.

Art. 4.1.1 - NORMATIVE DI CARATTERE GENERALE

Art. 4.1.1.1 - Norme tecniche per le costruzioni

Per qualsiasi intervento che incida sul territorio, non solamente di edificazione, occorre fare riferimento alla normativa dettata dal D.M. 14.1.2008 "Norme tecniche per le costruzioni",

Art. 4.1.1.2 - Vincolo idrogeologico

Al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3267 è assoggettata la maggior parte del territorio comunale di Ternengo. Nelle aree soggette a tale vincolo ogni intervento di modificazione del suolo è regolamentato dalla L.R. 9.8.1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico".

Art. 4.1.1.3 Normativa sismica

Il territorio di Ternengo ricade nella zona sismica 4; gli interventi edilizi dovranno essere attuati secondo le indicazioni della D.G.R. n. 11-13058 del 19.1.2010 "Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese".

Art. 4.1.2 - IDONEITA' ALL'UTILIZZO URBANISTICO - CARTA DI SINTESI

Sulla base delle indagini geologiche è stata elaborata la carta di sintesi e di idoneità all'utilizzazione urbanistica, secondo le indicazioni della CIRCOLARE PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N. 7/LAP DEL 6.5.1996 "L. R. 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici" e della NOTA TECNICA ESPLICATIVA del dicembre 1999.

In tale carta sono altresì indicate le aree soggette a situazioni di dissesto, secondo le indicazioni contenute nel PAI, le acque demaniali e le fasce di rispetto delle sorgenti ad uso potabile.

Il territorio comunale di Ternengo risulta interessato da due classi, caratterizzate da differenti condizioni geomorfologiche ed alle quali corrisponde una diversa normativa per gli interventi edificatori e di trasformazione morfologica.

Art. 4.1.2.1 - Classe 2 - Pericolosità geomorfologica moderata

Si tratta di aree potenzialmente assoggettabili a condizioni di moderata pericolosità. L'utilizzo urbanistico può avvenire con l'adozione di limitati accorgimenti tecnici sulla base di un'analisi geologica puntuale.

In genere sono settori del territorio con acclività media e/o con morfologia varia in breve spazio; talvolta la limitazione è data dalla presenza di materiali con caratteristiche geotecniche mediocri.

Art. 4.1.2.2 - Classe 3A - Pericolosità geomorfologica elevata
(aree non edificate e fasce lungo i corsi d'acqua)

Art. 4.1.2.2.1 - Caratteristiche della classe

In questa classe ricadono le aree che sono soggette o assoggettabili a condizioni di pericolosità geomorfologica ed ove il rischio può accrescersi con l'urbanizzazione. La limitazione è dovuta alla presenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- aree interessate da fenomeni di dissesto;
- pendii acclivi con condizioni predisponenti ad instabilità;
- aree soggette al rischio di caduta di massi o di colate di fango;
- aree con emergenze idriche diffuse;
- aree soggette ad azione idrica;
- fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

Art. 4.1.2.2.2 - Normativa

Nell'ambito di queste aree non sono consentiti interventi di nuova edificazione.

Per gli edifici esistenti, dati in genere da manufatti isolati, sono consentiti interventi finalizzati ad una più razionale fruizione degli strutture (compreso il recupero residenziale di edifici rurali), quali: adeguamenti igienico-funzionali, ampliamenti, recupero di preesistenti volumetrie, realizzazione di autorimesse pertinenziali e costruzioni per ricovero attrezzi, ecc. nel rispetto delle prescrizioni di indagine geologica puntuale.

Secondo quanto indicato al Paragrafo 6.2 della nota tecnica esplicativa della Circolare n° 7/LAP, sono possibili, in assenza di alternative praticabili, nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche di dettaglio.

Sono consentiti inoltre interventi mirati al consolidamento o al riassetto geologico per la messa in sicurezza dei siti, le coltivazioni agricole, le opere di recupero ambientale e di sistemazione morfologica, la realizzazione di piste forestali, strade di accesso, aree verdi, percorsi naturalistici, ecc. E' inoltre ammessa l'attuazione di opere di interesse pubblico, non diversamente localizzabili (strade, linee elettriche, edifici per impianti tecnologici, fognature, acquedotti, ecc.).

Art. 4.1.2.2.3 - Settori interessati da fenomeni di dissesto

Per quanto riguarda le aree, specificatamente perimetrata, ove si hanno fenomeni di dissesto o condizioni di rischio, vigono le Norme di attuazione del PAI (Art. 9 Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico):

Per le aree interessate da fenomeni di dissesto di tipo Fa (frane attive - pericolosità molto elevata) sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Per le aree interessate da fenomeni di dissesto di tipo Fq (frane quiescenti - pericolosità elevata) sono consentiti (oltre a quanto indicato per le aree Fa):

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti per adeguamenti igienico-funzionali;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente.
- mentre è comunque esclusa la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

CAPO 2° - VINCOLI A SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 4.2.1 - Aree di valore ambientale e paesaggistico (V4)

Si tratta di parti del territorio con particolare pregio ambientale e paesistico; nell'ambito delle aree così classificate sono vietate le nuove costruzioni, le modificazioni d'uso del suolo di cui all'art. 2.3.2, le nuove recinzioni e ogni nuovo altro manufatto, salvo le opere di bonifica del suolo ed il passaggio di opere di urbanizzazione a rete.

Le recinzioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme del precedente art. 2.3.6 entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente PRG. I muri di contenimento o altri manufatti esistenti e vetusti sono assoggettabili ad interventi di manutenzione ordinaria, mentre eventuali sostituzioni dovranno avvenire con il reimpiego del materiale originario o comunque della stessa natura e qualità.

Per gli eventuali edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS) ed il restauro e risanamento conservativo (RC).

Art. 4.2.2 - Parchi privati di valore ambientale (V5)

Nell'ambito delle aree così classificate sono ammessi gli interventi di cui al precedente art. 3.2.2 delle aree edificate residenziali, mentre per le alberature esistenti è fatto divieto di procedere all'abbattimento se non in casi specifici, previa autorizzazione comunale, ai sensi del 8° comma lettera c) dell'art. 56 della L.R. 56/77 e previo impegno di sostituzione delle alberature abbattute con analoghe essenze.

Art. 4.2.3 - Edifici, manufatti, strutture viarie di valore culturale ed ambientale

Gli edifici dotati di valore documentario della tradizione insediativa, che nelle planimetrie del PRG vengono individuati in quanto beni culturali ed ambientali di cui all'art. 24 della L.R. 56/77, nonché gli edifici di interesse storico artistico compresi negli elenchi di cui alla Legge 1089/39, possono essere oggetto solo di restauro rigoroso (RC1) subordinato al riassetto ambientale anche dell'area di competenza.

I manufatti e le strutture viarie di valore storico potranno essere oggetto di sola manutenzione ordinaria (MO) con l'interdizione alla rimozione dei manufatti, alla sostituzione dei materiali, in definitiva all'esecuzione di opere che possano modificare lo stato dei luoghi.

CAPO 3° - VINCOLI LEGALI

Art. 4.3.1 - Richiamo alle leggi vigenti

Vengono denominati vincoli legali quelli derivanti da specifiche disposizioni di leggi vigenti; eventuali loro modificazioni o integrazioni comporteranno l'automatica modifica a quanto qui previsto, senza dar luogo alla procedura di variante al PRG.

Analoga disposizione si applica alle riduzioni o modificazioni delle fasce di rispetto derivanti da decisioni dei competenti organi amministrativi in base alle procedure previste dalle vigenti leggi di settore.

Art. 4.3.2 - Zona di rispetto cimiteriale

Si richiamano i disposti dell'art. 27 comma 5° della L.R. - 56/77: non sono ammesse nuove costruzioni né ampliamento di quelle esistenti, salvo interventi di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS) e di ristrutturazione edilizia (RE1) senza aumento di volume delle costruzioni esistenti: oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di culture arboree industriali.

Potranno essere rilasciate autorizzazioni per serre di tipo leggero (in vetro e struttura metallica) per i soli soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 9 della Legge n° 10/77; le aree ricadenti nella zona vincolata sono comunque computabili ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi.

Art. 4.3.3 - Fascia di rispetto a protezione di nastri e incroci stradali

Per una profondità desumibile delle sezioni stradali-tipo illustrate nei grafici allegati e secondo le norme dettate dal precedente art. 3.1.4, gli interventi rientranti nella fascia di rispetto possono essere di ordinaria manutenzione (MO) e straordinaria manutenzione (MS), di restauro e risanamento conservativo (RC) nonché di ristrutturazione edilizia di tipo RE1 purchè, in tale ultimo caso, i modesti ampliamenti ammessi avvengano sul lato del fabbricato opposto rispetto a quello della strada.

Sono ammessi altresì i distributori di carburante con le relative attrezzature (cabine, pensiline) a distanza fra i medesimi non inferiore a ml 250 e da ogni area residenziale almeno ml 150; l'area di servizio del distributore dovrà essere separata dal nastro stradale con apposita aiuola spartitraffico della larghezza di almeno ml 2,00.

Per quanto riguarda le recinzioni e gli accessi lungo le strade si richiama il precedente art. 2.3.5, con la precisazione che lungo le strade statali o provinciali occorre presentare al Comune, prima del rilascio della concessione per gli eventuali interventi ammessi, il nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

Art. 4.3.4 - Fascia di rispetto di elettrodotti di A.T.

In applicazione del DPR n° 1062 del 21.06.1968 le costruzioni di qualsiasi tipo in prossimità dei conduttori di energia elettrica di A.T. dovranno rispettare dagli stessi le distanze prescritte, che saranno indicate dall'ENEL nel nulla-osta che l'interessato dovrà richiedere e trasmettere al Comune prima del rilascio della concessione.

Art. 4.3.5 - Fascia di rispetto dei gasdotti

Le costruzioni di qualsiasi tipo in prossimità delle tubazioni principali dei gasdotti, dovranno rispettare le distanze che saranno prescritte dall'Ente gestore della rete nel nulla-osta che l'interessato dovrà richiedere e trasmettere al Comune prima del rilascio della concessione.

Art. 4.3.6 - Fascia di rispetto dei corsi d'acqua

Si richiamano le norme di cui all'art. 29 della L.R. 56/77, la cui validità va intesa anche per i corsi d'acqua per i quali la fascia non è stata graficamente precisata nella planimetria dei vincoli idrogeologici.

Tali norme non si applicano negli abitati esistenti se difesi da adeguate opere di protezione.

Per gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto, si richiama quanto previsto al 1° comma dell'art. 4.3.3.

Gli interventi ricadenti nella fascia di 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua demaniali (elencati e rappresentati nelle tavole IG5 e IG7) devono essere compatibili con i disposti del Testo Unico di Polizia Idraulica (R.D. 25.7.1904 n. 523), ed accordati con autorizzazione idraulica. In particolare

- **si dovrà tener conto di quanto indicato dall'art. 96 lettera f. sulle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua**
- **le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate con manufatti di ampiezza tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera;**
- **non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata;**
- **tali disposti si applicano anche ai tratti tombinati;**
- **in caso di intervento su tratti tombinati a sezione idraulica insufficiente, questi (ai sensi dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PAI) dovranno essere adeguati idraulicamente, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero;**
- **è fatto divieto assoluto di intubamento dei corsi d'acqua demaniali e non, senza possibilità di deroga, così come previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 21 delle Norme di attuazione del P.A.I.**

Art. 4.3.7 - Fascia di rispetto di sorgenti e captazioni dell'acquedotto

Le fonti idropotabili (sorgenti e pozzi che alimentano acquedotti di interesse pubblico) sono interessate da aree di salvaguardia definite con criterio geometrico ed avente raggio di 200 metri attorno alla fonte.

Le attività consentite e le limitazioni in tali aree sono indicate nel Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"

Art. 4.3.8 - Fascia di rispetto dei depuratori

Con riferimento alle disposizioni "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettera b), d) ed e), della legge 10.05.1976, n° 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" si prescrive per gli impianti di depurazione una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m 100. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi, quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.